

**CORONAVIRUS
ALERT****24/7**

Supporto aziendale 24/7 durante la pandemia del coronavirus

Le modifiche negli appalti pubblici previ alla pandemia del coronavirus

Non c'è dubbio che il virus SARS-CoV-2 (il cosiddetto COVID-19 o "coronavirus") influenzerà tutte le attività della nostra vita. Allo stesso modo, è evidente che, a causa di questa situazione, gli enti pubblici dovranno disporre di misure eccezionali, tra l'altro nel settore degli appalti pubblici. Tali strumenti sono previsti dalla cosiddetta legge speciale del 2 marzo 2020. È importante notare che si riferiscono solo all'aggiudicazione di contratti e la legge non affronta la questione dell'esecuzione di tali contratti.

In primo luogo, l'articolo 6 della nominata legge speciale, esclude l'applicazione delle disposizioni della legge sugli appalti pubblici per i contratti di fornitura di beni e servizi necessari per contrastare il COVID-19. È vero che è stato aggiunto che si tratta di situazioni in cui esiste un'alta probabilità di una diffusione rapida e incontrollata della malattia o in cui la protezione della salute lo richiede, ma si può ritenere che queste condizioni siano purtroppo automaticamente soddisfatte nella situazione attuale.

Pertanto, questa disposizione non riguarda i lavori di costruzione, sebbene questi possano essere necessari anche in una situazione in cui il coronavirus viene combattuto, in particolare per i lavori di adattamento. In tal caso, a causa della rigorosa necessità di eseguirli, si può ricorrere all'aggiudicazione diretta.

La legge speciale prevede anche la modifica di altre disposizioni. Nel contesto degli appalti pubblici, l'articolo 46c, introdotto nella legge del 5 dicembre 2008 sulla prevenzione e la lotta contro le infezioni e le malattie contagiose nell'uomo, riveste un'importanza significativa in quanto esclude l'applicazione del Legge sugli appalti pubblici per gli appalti di forniture, servizi e lavori aggiudicati in relazione alla prevenzione o alla lotta contro un'epidemia in un'area in cui è stato dichiarato uno stato di minaccia epidemiologica o uno stato di epidemia che può essere introdotto dal Voivodato, quando fa riferimento al territorio dello stesso o dal Ministro della salute se interessano un'area più ampia.

Inoltre, nella situazione attuale, il Primo Ministro può avere il potere di emettere ordini mediante una decisione amministrativa che impone alle società di svolgere determinati compiti in relazione alla lotta contro COVID-19. Questi ordini non hanno l'obbligo di motivazione e, sebbene debbano essere accompagnati da contratti, se essi non vengono conclusi, le condizioni di esecuzione di tali compiti, compresa la remunerazione, sono stabilite nella decisione, che deve essere eseguita immediatamente.

Queste sono, senza dubbio, soluzioni non standardizzate la cui applicazione richiederà il rispetto e la comprensione reciproci della situazione attuale. Presumibilmente, queste misure potrebbero subire ulteriori modifiche, di cui vi terremo informati.

Siamo a Vostra disposizione



Katarzyna Kuźma

Partner | Team infrastrutture ed energia

E: Katarzyna.kuzma@dzp.pl



Dr Wojciech Hartung

Counsel | Team infrastrutture ed energia

E: Wojciech.hartung@dzp.pl